

L'omologa del piano del consumatore comporta l'improcedibilità della divisione endoesecutiva

Divisione endoesecutiva - Sopravvenuta omologa del piano del consumatore - Improcedibilità del giudizio

Ove nell'ambito di un procedimento di divisione dei beni indivisi pignorati, sopravvenga la omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012, la cui attuazione non prevede la liquidazione del cespite pignorato, il giudizio in questione non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile.

N. R.G. 491/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova Sezione Civile

Il Giudice Istruttore,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 24-1-2023 così provvede:
- esaminati gli atti del procedimento di divisione endoesecutiva n. 491/22 instaurata ai sensi degli artt. 600 e segg. c.p.c.;
- osservato che, con decreto del Tribunale di Mantova del 21-11-2022, è stato omologato, ex art. 12 bis della legge n. 3/2012, il piano del consumatore presentato dal debitore S. R., comproprietario con B. R. dell'immobile oggetto del pignoramento immobiliare nell'ambito della procedura esecutiva n. 123/20;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 12 ter della legge n. 3/2012, dalla data della omologazione del piano i creditori con causa o titolo antecedente non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, inoltre, il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis co. 3 e che il creditore che ha instaurato la procedura esecutiva n. 123/20 rientra in tale categoria;
- osservato che l'attuazione del piano del consumatore presentato da S. R. prevede che non venga liquidato il cespite oggetto di pignoramento e del presente procedimento divisionale;
- considerato che il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati, pur avendo natura di autonomo procedimento incidentale di cognizione del procedimento esecutivo (cfr. Cass. 19-1-2022 n. 1620; Cass. 4-8-2021 n. 22210; Cass. 2-10-2020 n. 21218), è nondimeno funzionalmente collegato a quest'ultimo posto che la sua finalità è quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene non più comune e proseguire il processo esecutivo su un bene fungibile quale è il denaro;

- ritenuto pertanto che il presente procedimento non possa essere proseguito, che nessuna statuizione vada adottata sulle spese in quanto già regolate nell'ambito del procedimento n. 3/22 di omologa del piano del consumatore e che vada disposta la cancellazione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio;

p.t.m.

- dichiara l'improcedibilità del presente giudizio n. 491/22;

- ordina al competente Conservatore della Agenzia delle Entrate di Mantova – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Castiglione delle Stiviere la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale di cui alla nota del 1-3-2022 n. 891 R.G. e n. 585 R.P..

Si comunichi.

Mantova, 25-1-2023.

Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi